



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 1173
SETTORE Settore Affari Generali e Innovazione
NR. SETTORIALE 82 DEL 24/11/2014

OGGETTO: PRESA D'ATTO SENTENZA TAR PUGLIA-BARI SEZ. II N. 1449/2012 SUL RICORSO N. 423/2011 PROPOSTO DA LUCA LUCANIE, CANDIDATO AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C POS. ECON. C1) DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO SENTENZA TAR PUGLIA-BARI SEZ. II N. 1449/2012 SUL RICORSO N. 423/2011 PROPOSTO DA LUCA LUCANIE, CANDIDATO AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C POS. ECON. C1) DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 1500 del 20/11/2014, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Marilina Dabramo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1500 del 20/11/2014 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

teresa.morgese

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale del Settore AA.GG. n. 307 del 28/12/2010 vennero approvati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico-Perito Industriale" (Cat. C – pos. econ. C1) del Settore Lavori Pubblici e la graduatoria di merito, da cui è risultato vincitore il sig. Turtur Crescenzo con un punteggio complessivo di 83,40/120;
- successivamente, in data 27/02/2011, veniva proposto ricorso al TAR Puglia contro il Comune di Molfetta e nei confronti del sig. Turtur Crescenzo dal sig. Lucanie Luca, candidato collocato al 2° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico in oggetto, per l'annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari:
 - della determinazione dirigenziale n. 307 del 28/12/2010;
 - dei verbali della Commissione giudicatrice n. 3 del 7/12/2010, n. 4 del 15/12/2010 e n. 5 del 22/12/2010;
 - della scheda di valutazione dei titoli del sig. Turtur Crescenzo che gli assegnava il punteggio complessivo di punti 13,40;
 - della graduatoria di merito approvata con determinazione dirigenziale del Settore AA.GG. n. 307 del 28/12/2010, nella parte relativa al punteggio attribuito al sig. Turtur;
 - della determinazione dirigenziale n. 377 del 30/12/2010, con cui veniva assunto in prova il sig. Turtur Crescenzo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno;
 - del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e ad orario pieno n. 19 del 31/12/2010 sottoscritto dal sig. Turtur Crescenzo e dal Comune di Molfetta;
 - per la declaratoria del diritto del ricorrente all'attribuzione dei giusti punteggi previsti dal bando di concorso, alla conseguente modifica della graduatoria, nonché ad essere individuato quale vincitore del concorso;
 - infine, per la condanna del Comune di Molfetta al risarcimento dei danni;

Tutto ciò premesso:

Preso atto che il TAR Puglia - Sez. II – con ordinanza n. 297/2011 ha respinto la domanda cautelare di sospensiva su tutte le richieste oggetto di ricorso avanzata dal Sig. Lucanie Luca con il ricorso in oggetto n. 423/2011;

Con successiva sentenza n. 1449/2012, (notificata al Comune di Molfetta in data 13/09/2012, in persona del Sindaco pro-tempore e per esso al procuratore costituito, mediante spedizione di copia conforme a mezzo di plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Molfetta Centro, n. raccomandata 76402341049-9), il TAR Puglia-Bari, Sezione II, pronunciandosi nel merito del ricorso proposto dal sig. Lucanie Luca ha accolto parzialmente le motivazioni e, per l'effetto, ha annullato gli atti e gli esiti della procedura concorsuale indetta dal Comune di Molfetta, ordinando che la medesima sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

Dato atto che allo stato è tuttora pendente dinanzi al Consiglio di Stato il ricorso in appello proposto da questo Ente per la riforma della sentenza 1449/2012 del TAR Puglia;

Vista l'istanza pervenuta al protocollo comunale in data 05/05/2014 con la quale il sig. Lucanie Luca diffida l'amministrazione comunale a dare immediata esecuzione alla sentenza del TAR Puglia, avvertendo che, in difetto, avrebbe agito dinanzi al Giudice Amministrativo ai fini del giudizio di ottemperanza;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della summenzionata sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione II ed, in ottemperanza della stessa, procedere alla riformulazione del punteggio attribuito ai titoli prodotti dal sig. Turtur Crescenzo, come di seguito riportato, fatte salve, in ogni caso, le decisioni che verranno adottate dal Consiglio di Stato in ordine al ricorso in appello proposto dal Comune:

- punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice al candidato sig. Turtur Crescenzo per il servizio prestato presso il Comune di Molfetta dal 30/10/2001 al 30/12/2010 (pari a n. 9 anni) → punti 8,40;
- l'art. 26 del vigente Disciplinare delle procedure di accesso dall'esterno agli impieghi presso il Comune prevede, invece, l'attribuzione di punti 0,60 per ciascun anno di servizio prestato nella categoria del profilo a selezione o in quella superiore, nonché per ciascun anno di servizio civile e di leva effettivamente prestato (servizio massimo valutabile: anni 10 con attribuzione complessiva di punti 6,00);
- ne consegue, pertanto, che il punteggio attribuibile al sig. Turtur per la categoria "titoli di servizio" ai sensi del surriportato art. 26 è di **punti 5,40** (0,60x9 anni di servizio prestato presso il Comune con mansioni di "Perito Industriale" (Cat. C), anziché **punti 8,40**;
- punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice al candidato sig. Turtur Crescenzo per la categoria "titoli culturali" → punti 3,00 per un Attestato rilasciato dal Coordinatore della U.O. Manutenzione del Settore LL.PP., datato 23/04/2003, attestante l'esperienza acquisita dal sig. Turtur in materia di manutenzione degli impianti tecnologici in genere e adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'attestato in parola, secondo le argomentazioni dei giudici del TAR Puglia, non certificherebbe in alcun modo la partecipazione del sig. Turtur ad un corso di specializzazione o di formazione specifico, tale da giustificare l'attribuzione di un punteggio, ma si limiterebbe ad indicare genericamente che il sig. Turtur avrebbe acquisito, nel corso della sua carriera, competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; mancherebbe, quindi, nel caso di specie, la certificazione attestante la partecipazione ad un corso specifico di formazione o di perfezionamento, così come previsto dall'art. 27 del Disciplinare comunale, non essendo sufficiente, ai fini della attribuzione di un punteggio per i "titoli culturali" una attestazione dell'Ente di appartenenza che indica una generica formazione nel

corso dello svolgimento delle mansioni e dell'attività lavorativa espletata, il che non smentisce la professionalità del vincitore del concorso in argomento, ma non risulta conforme a quanto richiesto dall'art. 27 del Disciplinare comunale che rinvia specificamente alla frequenza di un corso di perfezionamento o aggiornamento;

- ne consegue, pertanto, che l'Attestato prodotto dal sig. Turtur non è suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 27 – comma 4 – del Disciplinare comunale;

Ritenuto, altresì, in ottemperanza della più volte citata sentenza n. 1449/2012, di dover modificare la graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto, in conseguenza della riformulazione del punteggio attribuibile al sig. Turtur per la categoria “titoli di servizio” e per la categoria “titoli culturali”, così come riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

Visti:

- la D.D. n. 307 del 28/12/2010;
- la D.D. n. 377 del 30/12/2010;
- il contratto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno n. 19 del 31/12/2010;
- la sentenza n. 1449/2012 del TAR Puglia-Bari, Sezione II;
- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;

1. Di dare esecuzione alla sentenza pronunciata dal TAR Puglia-Bari, Sezione II n. 1449/2012 sul ricorso proposto dal sig. Lucanie Luca, candidato collocato al 2° posto della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico-Perito Industriale” (Cat. C – pos. econ. C1), del Settore Lavori Pubblici, di cui è risultato vincitore il sig. Turtur Crescenzo, fatte salve le decisioni che saranno adottate dal Consiglio di Stato sul ricorso in appello proposto da questo Ente per la riforma della surriportata sentenza n.1449/2012.
2. Procedere, in ottemperanza della decisione del giudice amministrativo, alla riformulazione dei punteggi attribuiti ai titoli prodotti dal sig. Turtur Crescenzo, come di seguito riportato:
Categoria: Titolo di studio richiesto per l'ammissione: punti 0
Categoria: Titoli di servizio: punti 5,40
Categoria: Titoli culturali e vari: punti 0
Categoria: Curriculum formativo e professionale: punti 2,00
Totale punteggio titoli: punti 7,40
3. Procedere altresì, alla modifica della graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto, a seguito della attribuzione del giusto punteggio ai titoli prodotti dal sig. Turtur Crescenzo, come di seguito riportato:

Numero	Cognome e nome	Data di nascita	Punteggio totale	Giudizio
1)	Lucanie Luca	24/10/1984	82,64/120	Idoneo
2)	Turtur Crescenzo	26/02/1955	77,40/120	Idoneo
3)	Devivo Luca	08/06/1986	75,05/120	Idoneo
4)	d'Elia Arcangelo	21/10/1986	71,75/120	Idoneo

4. Dare atto che sulla base della su riportata graduatoria finale di merito, così come riformulata al precedente punto 3), risulta vincitore della procedura concorsuale di che trattasi il sig. Lucanie Luca con il punteggio complessivo di punti 82,64/120.
5. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 36 – comma 3 – del vigente Disciplinare dei concorsi, la su riportata graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente per la durata di 15 giorni consecutivi, con la precisazione che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
6. Procedere con successivo atto, in via di autotutela, alla risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno sottoscritto con il sig. Turtur Crescenzo in data 31/12/2010.
7. Precisare che con successivo e separato provvedimento si provvederà all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno del sig. Lucanie Luca in quanto vincitore della procedura selettiva pubblica in oggetto.

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore LL.PP., al Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità nonché all'U.O. Contabilità Personale e Pensioni e all'U.O. Gestione e Amministrazione del Personale per quanto di rispettiva competenza.

Il presente atto non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali”.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Angela Maria Anna D'Abramo;1;3505809



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1500**

Settore Proponente: **Settore Affari Generali e Innovazione**

Ufficio Proponente: **Gestione Personale**

Oggetto: **PRESA D'ATTO SENTENZA TAR PUGLIA-BARI SEZ. II N. 1449/2012 SUL RICORSO N. 423/2011 PROPOSTO DA LUCA LUCANIE, CANDIDATO AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C POS. ECO**

Nr. adozione settore: **82** Nr. adozione generale: **1173**

Data adozione: **24/11/2014**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RILEVANZA CONTABILE.**

Data **27/11/2014**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo